

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Gavorrano, ove possibile, intende affidare la gestione dei propri impianti sportivi ad Associazioni Società ed Enti che organizzino le attività sportive per i cittadini, al patto che i concessionari medesimi incassino dagli utenti il solo costo affrontato per la realizzazione delle attività. L'Amministrazione Comunale preliminarmente alla concessione si fa obbligo di esaminare i piani organizzativi ed economici nonché la conseguente formulazione della quota di iscrizione del singolo praticante.

Art 1

Soggetti affidatari

Il Comune di Gavorrano affida in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente avverrà solo nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al successivo articolo 3 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 2

Criteri di affidamento

Il Comune di Gavorrano affida in gestione ai soggetti di cui al precedente articolo 2 gli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri.

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini,
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati,
- c) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili, e degli anziani.
- d) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione,
- e) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente del canone minimo che si intende percepire e o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione,
- f) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi
- g) durata massima dell'affidamento in gestione in anni dieci .

E' possibile stabilire un termine superiore qualora siano previsti nell'atto concessorio interventi di carattere strutturale particolarmente rilevanti, che saranno valutati tali a seguito di motivata relazione del Tecnico Comunale. In tal caso la durata della concessione dovrà essere calcolata commisurandola al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento effettuato.

In ogni caso la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di venti anni.

h) obbligo dell'affidatario di permettere l'utilizzo dell'impianto ai soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta, compatibilmente con le proprie iniziative e con il pagamento da parte del richiedente di una quota relativa all'uso di

attrezzature nonché al pagamento del personale addetto agli impianti. Tale quota dovrà essere indicata nel progetto di gestione di cui al punto d.

Art 3 Convenzioni

Nell'ambito delle norme di carattere generale contenute nel presente regolamento, l'Amministrazione Comunale adotta specifici disciplinari per ogni impianto, a seconda delle caratteristiche tecniche e della destinazione d'uso dei medesimi, autorizzando alla stipula il responsabile del settore.

La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

Art. 4 Manifestazioni

Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, l'affidatario dovrà provvedere previa autorizzazione da parte del Comune, a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. L'amministrazione Comunale, in concomitanza di dette manifestazioni, richiederà apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni.

Art. 5 Assicurazioni

Tutti i concessionari degli impianti sportivi sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi per cui dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

I concessionari sono ugualmente responsabili di eventuali danni o incidenti accaduti al pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate, ed ai fruitori degli impianti sportivi, derivanti da cattiva gestione degli stessi, a copertura di ciò dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa.

Tutti i concessionari sono inoltre tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva.

L'assolvimento di detti obblighi, va documentato all'Ente entro dieci giorni dalla stipula della convenzione e comunque prima di iniziare la fruizione dell'impianto.

Art. 6 Servizi

La concessione dei servizi di bar, ristoro, pubblicità negli impianti sportivi, verrà disciplinata di volta in volta nelle apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale, da stipulare con gli affidatari degli impianti.

Art. 7 Palestre scolastiche

Nelle strutture sportive annesse alle scuole, in base alle norme contenute nell'art. 18 della legge n°517/77, le ore e gli spazi liberi da impegno o necessità della scuola possono essere oggetto di concessione da parte del Comune ai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento per un periodo non superiore ad anni uno.

Art. 8 Norma transitoria

Le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come da Legge Regione Toscana n°67/2004, conservano efficacia fino alla loro scadenza e comunque non oltre la data del 22 dicembre 2006.

Art. 9 Morosità

Gli Enti e le Società di promozione sportiva gestori degli impianti, che ricadano in situazioni di morosità, avranno giorni sessanta dalla data di pagamento indicata in convenzione per regolarizzare la loro posizione, pena l'immediata esclusione dall'utilizzo degli impianti.

Art. 10 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale ed i concessionari, si nominerà preventivamente un collegio arbitrale così composto: un arbitro nella persona del Sindaco o suo delegato, un altro arbitro nella persona del Presidente della Società concessionaria o suo delegato, un terzo arbitro nominato da entrambe le parti in caso di accordo, o demandato al Presidente del Tribunale di competenza territoriale, in caso di mancato accordo.